

# GR\_GERICHTE V 2020 4 vom 4. Juni 2020

GR Gerichte, 2020-06-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_V\\_2020\\_4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_V_2020_4)

FR: GR\_GERICHTE V 2020 4 du 4 juin 2020

IT: GR\_GERICHTE V 2020 4 del 4 giugno 2020

## Regeste

elezioni del municipio, riconteggio (decisione spese) | politische Rechte

## Erwägungen

### E. 1

Il Tribunale federale ha sottolineato che quando esso accoglie un ricorso in materia di diritto pubblico, rimedio di diritto ordinario e devolutivo, e rinvia la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio, quest'ultima, sulla base del diritto federale non scritto, può trattare unicamente i punti sui quali esso si è pronunciato, non potendo ricominciare la procedura sullo stesso oggetto, visto che le altre parti della sentenza rimangono valide. Il fatto che di regola il Tribunale federale nella sentenza di rinvio annulli formalmente tutta la decisione impugnata, è irrilevante. Ciò che è decisivo non è infatti solo il dispositivo, ma la portata sostanziale della decisione del Tribunale

- 5 - federale. Il giudizio dell'istanza cantonale, a causa dell'effetto vincolante della sentenza di rinvio, è limitato quindi alla tematica che risulta dalle considerazioni del Tribunale federale. Il procedimento è pertanto ripristinato limitatamente a quanto necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale. Non è ammissibile rimettere in questione ciò che il Tribunale federale ha deciso, ciò che vale anche per i punti che non sono stati censurati, ma che, come in concreto, avrebbero potuto esserlo, o che sono stati dichiarati inammissibili (sentenza del Tribunale federale 1C\_148/2020 del 15 maggio 2020 consid. 3.2 con riferimenti).

### E. 2

Giusta il consid. 4 della sentenza 1C\_148/2020 del 15 maggio 2020 il Tribunale amministrativo deve pronunciarsi senza ulteriori indugi sulla causa e senza adottare ulteriori soluzioni che eccedano quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza dell'8 novembre 2019, accertando dunque che i cinque voti di partito da esso assegnati nel giudizio del 2 luglio 2019 a favore del Gruppo RORÉ VIVA sono annullati (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C\_396/2019 dell'8 novembre 2019 consid. 8.1 con rinvio al consid. 5).

### E. 3

Accertato l'annullamento dei 5 voti a favore del Gruppo RORÉ VIVA, il risultato determinato nella sentenza V 18 10 del 2 luglio 2019 va modificato nel senso che, dopo detrazione di 5 voti dai 1'407 voti assegnati al Gruppo RORÉ VIVA, detto Gruppo riceve 1'402 voti.

### E. 4

Tra parentesi, va notato che nella sentenza V 18 10 il Tribunale amministrativo aveva accolto la censura di Ivano Boldini riguardo alla scheda con la crocetta vicino al nome del candidato Alessandro Manzoni, togliendo di conseguenza 4 voti al Gruppo RORÉ VIVA (cfr. consid. 4.7). Questa scheda non era un punto controverso nella procedura 1C\_396/2019 dinanzi al Tribunale federale. Le considerazioni del Tribunale

- 6 - amministrativo in merito sono dunque rimaste valide (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C\_148/2020 del 15 maggio 2020 consid. 3.2), sebbene apparentemente non conformi al primato del formalismo evidenziato dal Tribunale federale. Ne discende l'opinabile conclusione che i ricorrenti, vincenti dinanzi al Tribunale amministrativo, non solo avrebbero dovuto ricorrere al Tribunale federale per diniego di giustizia formale circa i punti lasciati aperti per motivi di economia processuale dal Tribunale amministrativo, ma avrebbero pure dovuto censurare un punto deciso a loro svantaggio, benché complessivamente vincenti in causa dinanzi alla Corte cantonale.

### **E. 5**

Procedendo all'annullamento dei 5 voti di partito assegnati da questo Tribunale nella sentenza V 18 10 del 2 luglio 2019 al Gruppo RORÉ VIVA e mantenendo invariate le ulteriori considerazioni rimaste valide in detta sentenza, ovvero conteggiando una scheda valida in più e dunque 5 voti in più in favore del Gruppo RORÉ VIVA (per via delle due schede identiche di cui al consid. 4.6 della sentenza V 18 10 confermato al consid. 6 della sentenza 1C\_396/2019) e detraendone 4 allo stesso Gruppo (a causa della scheda con la crocetta a fianco di un candidato di cui al consid. 4.7 della sentenza V 18 10 rimasto valido), il risultato elettorale si presenta come segue:

- 7 - Si constata di conseguenza che il Gruppo RORÉ VIVA ha diritto a due seggi, mentre la congiunzione di lista PLD e RORÉ ETICA ha diritto a tre seggi. Si conferma dunque, con le modifiche di cui sopra, il risultato del secondo scrutinio dell'11 dicembre 2018. Pertanto il ricorso dei ricorrenti va respinto.

### **E. 6**

ore per le sue prestazioni (cfr. nota d'onorario del 22 gennaio 2020). Inoltre, il patrocinatore del convocato non ha prodotto una convenzione d'onorario, per cui la tariffa oraria di CHF 350.-- va ridotta secondo prassi di questo Tribunale a CHF 240.--. Il Tribunale ritiene dunque che le prestazioni di patrocinio indennizzabili al convocato per la seconda procedura V 19 6 vanno fissate a CHF 1'440.-- (6 h à CHF 240.--). A questo importo va aggiunto un forfait per le spese del 3 % oltre all'IVA del 7.7 %. Ne discende un diritto a ripetibili pari a CHF 1'597.40. Complessivamente, il diritto a ripetibili per il convocato per entrambe le procedure dinanzi a questo Tribunale ammonta quindi a CHF 11'317.75 (CHF 9'720.35 + CHF 1'597.40). Il Tribunale decide: 1. Si constata che nelle elezioni per il quadriennio 2019-2022 per il rinnovo del Municipio di Roveredo il Gruppo RORÉ VIVA ha diritto a due seggi, mentre la congiunzione di lista PLD e RORÉ ETICA ha diritto a tre seggi. Risultano quindi eletti Juri Ponzio e Ivano Boldini (PLD), Silva Ponzio (Gruppo RORÉ ETICA) nonché Alessandro Manzoni e Andrea Pellandini (Gruppo RORÉ VIVA). 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 4'000.-- - e le spese di cancelleria di CHF 219.-- totale CHF 4'219.-- il cui importo sarà versato in responsabilità solidale da Guido Schenini, Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini

- 9 - entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Guido Schenini, Daniele Togni, Renzo Rigotti,

Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini versano a Ivano Boldini CHF 11'317.75 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.